



**C O M U N E DI ORTUERI**  
**Provincia di Nuoro**

Via Cavallotti n.12 Tel. 0784/66223 Fax 0784/66406  
e-mail: [servizisociali@comune.ortueri.nu.it](mailto:servizisociali@comune.ortueri.nu.it)  
PEC: [protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it)

---

Prot. n. 2268 del 15.06.2017

**BANDO PUBBLICO**

**APPROVAZIONE ED INDIZIONE BANDO PUBBLICO  
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE.  
ANNUALITA' 2017**

***L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 -  
DECRETO MINISTERO DEI LL.PP. 7 GIUGNO 1999 - DGR N.25/13 DEL 23.05.2017.***

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/13 del 23-05-2017, in esecuzione della Determinazione della Direzione delle Politiche e dei Servizi Sociali della Regione Sardegna n.20555/577 del 25-05-2017 e propria Determinazione sett.le n° 97 del 15.06.2017

**RENDE NOTO**

Che è indetto un bando pubblico volto all'assegnazione dei contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione, annualità 2017.

**Art. 1**

**Destinatari dei contributi**

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Ortueri e occupate a titolo di abitazione principale. Sono considerati destinatari dei contributi, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture, n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Ortueri, deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);

Il contratto deve :

- 1- Risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- 2- Sussistere al momento della presentazione della domanda;

3- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L. R.13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

## **Articolo 2**

### **Requisiti ISEE per l'accesso ai contributi**

Il Comune di Ortueri con proprio bando pubblicizza l'accesso ai contributi per il sostegno alla locazione e verifica che i richiedenti abbiano i seguenti requisiti:

-FASCIA A : ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.049,14, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

-FASCIA B : ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

## **Articolo 3**

### **Contributi concedibili**

Il contributo per il sostegno alla locazione è riferito al periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ed è calcolato in funzione del numero dei mesi contrattuali relativi all'anno 2017.

I Comuni fissano l'entità dei contributi nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il contributo annuale è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S. Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- FASCIA A : l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74
- FASCIA B : l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

-

#### **Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo:**

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo= € 3.600,00;
- canone sopportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi l'ammontare del contributo risulta rideterminato in **€ 2.200** ( *infatti* → € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00)

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

#### **Art. 4**

##### **-Modalità di erogazione del contributo**

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Ortueri dalla R.A.S., a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative **ricevute di pagamento del fitto per l'anno 2017**. In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per tutto l'anno 2017.

## Art. 5

### Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata e compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Ortueri in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali, via Cavallotti 12 ed è scaricabile dal sito web: [www.comune.ortueri.nu.it](http://www.comune.ortueri.nu.it). La stessa dovrà essere corredata della documentazione richiesta ed essere presentata all'Ufficio Protocollo **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19 LUGLIO 2017**.

**Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quella relativa alla documentazione richiesta saranno escluse.**

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi All'ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico: dal Lunedì al Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00

## Art. 6

### Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati con la **"Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445"**, i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. Lgs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159) del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti dopo il **16-01-2017**;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2017 sino alla data di presentazione della domanda) firmate per quietanza dal locatore impegnandosi a presentare quelle successive sino a dicembre 2017 entro la data del 15/01/2018;
- Copia documento di identità in corso di validità
- Copia della carta di soggiorno e certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione (solo per gli immigrati extracomunitari)

## Art. 7

### Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio e degli esclusi

Terminata, con l'accertamento della completezza, regolarità e forma, l'istruttoria delle domande presentate, verranno redatti due elenchi provvisori degli ammessi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella FASCIA A o la FASCIA B, nonché un elenco provvisorio degli esclusi. Tutti gli elenchi saranno in ordine alfabetico.

Gli elenchi, ai sensi della normativa sulla privacy saranno pubblicati con il solo numero di protocollazione della domanda presentata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all'indirizzo [www.comune.ortueri.nu.it](http://www.comune.ortueri.nu.it) per **10 giorni consecutivi** dalla data di pubblicazione della Determinazione del Responsabile Amministrativo di approvazione degli elenchi provvisori.

**Improrogabilmente, entro tale termine**, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Responsabile Amministrativo.

Terminato l'esame delle eventuali opposizioni presentate, il Responsabile amministrativo provvede, con propria determinazione all'approvazione dei due elenchi definitivi degli ammessi al contributo, una per la Fascia A e una per la Fascia B, e dell'elenco definitivo degli esclusi.

**Art. 8**  
**Informativa sull' uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante**  
**(art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003).**

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ortueri, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ortueri.

**Art. 9**  
**Controlli e Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 15/1968 e successive modifiche, qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98)

**Art. 10**  
**Norme finali**

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano, altresì, contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

***Il Responsabile Amministrativo***

**F.to Dr. Roberto Loddo**